

Modalità di presentazione delle istanze di deroga ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80.

In merito alla corretta presentazione delle istanze di deroga ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80, si precisa che, ai sensi dell'art 5 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., le Amministrazioni comunali provvedono a costituire un ufficio denominato Sportello Unico per l'Edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'Amministrazione e, ove occorra, le altre Amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di segnalazione certificata di inizio attività.

Il comma 1-bis dell'art 5 del D.P.R. 380/2001 recita che lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte e che le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo Sportello Unico per l'Edilizia; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere immediatamente allo Sportello Unico per l'Edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

Ai sensi del comma 3 del suddetto articolo 5, lo Sportello Unico per l'Edilizia acquisisce, ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di tali atti rientrano, in particolare alla lettera l) dell'elenco, gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali.

I Comuni insistenti sulle linee ferroviarie concesse, Torino-Ceres, Canavesana, e Novara-Turbigo, sono tutti dotati di Sportello Unico o facenti parte di Unioni di Comuni che fanno capo ad un'Amministrazione Comunale dotata del suddetto Sportello (L. 133/2008 e D.P.R. 160/2010). Nelle more dell'adeguamento del Regolamento approvato con D.P.G.R. 28/12/2006 n. 16/R, si informano gli eventuali utenti che volessero inoltrare un'istanza di deroga, per la riduzione delle distanze legali, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80, di rivolgersi al SUAP competente per territorio per l'inoltro esclusivamente telematico della documentazione di cui al Regolamento suddetto, **per il tramite del Gestore dell'infrastruttura**, alla Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore A 1811B Investimenti, trasporti e infrastrutture, così come previsto dalla normativa vigente (L.R. n. 31/2006 e suo regolamento d'attuazione D.P.G.R. 28/12/2006 n. 16/R). Per le linee ferroviarie Torino-Ceres e Canavesana il Gestore è: RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. mentre per la linea ferroviaria Novara-Turbigo il Gestore è: Ferrovienord S.p.A.